

LOTTOMatica

Lottomatica Group S.p.A.

Piano di *Stock Option* 2027-2029

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE BASATO
SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI SU AZIONI ORDINARIE LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

*(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni)*

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”), redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) ha ad oggetto l’informativa sul “**Piano di Stock Option 2027-2029**” (il “**Piano**”) approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**” o “**Lottomatica**”) in data 8 ottobre 2026 con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione (come di seguito definito), avente ad oggetto l’attribuzione gratuita di Opzioni (come di seguito definite) che danno diritto, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* (gli “**Obiettivi di Performance**”), all’assegnazione di una (1) Azione (come di seguito definita) ad un prezzo unitario equivalente al Prezzo di Esercizio (come di seguito definito) per ogni Opzione attribuita. Ciò fermo restando che il numero di Opzioni oggetto di eventuale assegnazione sarà determinato in base al livello di raggiungimento e/o superamento dei suddetti Obiettivi di *Performance*.

L’approvazione del Piano, ai sensi dell’art. 114-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “**TUF**”) sarà sottoposta all’Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 novembre 2026. Il Piano è condizionato alla, e avrà efficacia dalla, data di efficacia della fusione transfrontaliera di Cirsa Enterprises, S.A. (“**CIRSA**”) in Lottomatica (la “**Fusione**”) contestualmente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria della Società.

Pertanto:

- (i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta all’Assemblea di approvazione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 ottobre 2026;

ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito al Piano oggetto di proposta di approvazione assembleare.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di “*particolare rilevanza*” ai sensi dell’art. 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell’art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, fra l’altro, ad amministratori con deleghe e a dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF.

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo:

Amministratori Esecutivi	Indica gli amministratori della Società qualificati come esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance.
Attribuzione	Indica l'attribuzione delle Opzioni ad ogni Beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Assemblea	Indica l'assemblea degli azionisti di Lottomatica.
Azioni	Indica le azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, quotate su Euronext Milan, codice ISIN IT0005541336.
Azioni Aggiuntive	Indica le Azioni risultanti dall'esercizio e/o dalla conversione delle Opzioni Aggiuntive.
Beneficiari	Indica i beneficiari del Piano, che sono nominativamente identificati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, inclusi tutti gli Amministratori Esecutivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategica, e altri impiegati con responsabilità rilevanti, come identificati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione considerando l'importanza della loro posizione nel Gruppo in relazione alla crescita della Società e del Gruppo.
Cambio di Controllo	Indica: (a) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di una o più parti, del controllo della Società ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza; (b) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di una o più parti, di un numero di azioni o quote di una Controllata che intrattiene il Rapporto con il Beneficiario, diversa dalla Società, maggiore del 50% del suo capitale sociale, salvo il caso in cui la Società ne

mantenga il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; (c) il trasferimento definitivo, a qualsiasi titolo, ad una o più terze parti dell'azienda o del ramo d'azienda che intrattiene il Rapporto con il Beneficiario; (d) la nomina, da uno o più azionisti che agiscono di concerto, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; e (e) una modifica sostanziale dell'assetto di *governance* della Società.

Resta inteso che gli eventi di Cambio di Controllo descritti alle lettere (b) e (c) trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei Beneficiari che intrattengano un Rapporto con la Controllata, azienda o ramo d'azienda impattato dal Cambio di Controllo.

Cirsa

Indica Cirsa Enterprises, S.A., società di diritto spagnolo, con sede legale in Carretera de Castellar, 298, 08226, Terrassa, Barcellona, Spagna, capitale sociale emesso pari a Euro 83.996.333,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Barcellona al volume (*tomo*) 38.750, foglio (*folio*) 0 e pagina (*hoja*) B-618240°.

Codice di Corporate Governance

Indica il Codice di Corporate Governance delle società quotate, aggiornato al gennaio 2020, promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*, istituito presso Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.

Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Indica il comitato per le nomine e la remunerazione istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica che svolge funzioni consultive e propositive in materia di nomine e di remunerazione in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.

Consiglio di Amministrazione

Indica il Consiglio di Amministrazione in carica di Lottomatica.

Controllate o Società Controllate

Indica, indistintamente, ciascuna delle società di volta in volta direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, con le quali uno o più Beneficiari intrattengono un Rapporto.

Data di Attribuzione	Indica, in relazione a ciascun Beneficiario, la data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l'identificazione del Beneficiario stesso e l'attribuzione delle Opzioni al Beneficiario.
Data Finale di Esercizio	Indica la data ultima di esercizio delle Opzioni, che scade dopo 5 (cinque) anni dalla Data di Attribuzione delle Opzioni.
Diluizione Totale	Numero complessivo delle Azioni che saranno consegnate dalla Società, secondo le modalità previste dal Regolamento, ai Beneficiari a seguito dell'esercizio delle Opzioni (inclusive delle Opzioni Aggiuntive) diviso il numero di Azioni emesse alla data di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche o Dipendenti	Indica i dirigenti del Gruppo con responsabilità strategiche.
Documento Informativo	Indica il presente documento informativo relativo al Piano, redatto in conformità all'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
Euronext Milan	Indica Euronext Milan, un mercato regolamentato e amministrato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Fusione	Indica la fusione transfrontaliera per incorporazione di Cirsa in Lottomatica.
Gruppo	Indica Lottomatica e le Società Controllate.
<i>Kick Factor</i>	Indica l'attribuzione ai Beneficiari di un ammontare di Opzioni Aggiuntive che aumenteranno il numero totale di Opzioni assegnate ai sensi del Piano così da raggiungere una Diluizione Totale pari al (i) 2,5% del capitale sociale della Società post Fusione nel caso in cui il prezzo delle azioni della Società sia pari o superiore a 1,7 volte il Prezzo di Esercizio per più di 30 giorni di calendario consecutivi oppure al (ii) 3,5% del capitale sociale della Società post Fusione nel caso in cui il prezzo delle azioni della Società ecceda o sia pari a 1,7 volte il Prezzo di Esercizio per più di 30 giorni di calendario

consecutivi e il tasso interno di rendimento (“TIR”) ecceda o sia pari al 40%.

Lottomatica o Società	Indica Lottomatica Group S.p.A, con sede legale in Via degli Aldobrandeschi 300, 00163 Roma (RM), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11008400969.
Meccanismo Anti-Diluizione	Indica, come presidio per prevenire un’eccessiva diluizione, la conversione automatica delle Opzioni in Azioni, nel caso in cui il prezzo delle azioni della Società (comprensivo di eventuali dividendi) sia pari o superiore a 1,7 volte il Prezzo di Esercizio per più di 30 giorni di calendario consecutivi.
Operazioni Straordinarie	Indica le operazioni che non comportano una crescita organica, quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni, fusioni, acquisizione di azioni e/o rami d’azienda.
Opzioni	Indica le opzioni inizialmente attribuite ai sensi del Piano alla Data di Attribuzione delle Opzioni, assegnate a titolo gratuito e non trasferibili per atto tra vivi, ognuna delle quali attribuisce il diritto di sottoscrivere o comprare 1 (una) Azione ai termini e condizioni stabiliti nel Regolamento, ad un prezzo unitario pari al Prezzo di Esercizio, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti nel Regolamento medesimo. Qualora si verifichi il <i>Kick Factor</i>, qualunque riferimento contenuto nel presente documento alle “Opzioni” dovrà includere, <i>mutatis mutandis</i>, le Opzioni Aggiuntive.
Opzioni Aggiuntive	Indica un numero di opzioni aggiuntive che aumenteranno il numero totale di Opzioni assegnate ai sensi del Piano così da raggiungere una Diluizione Totale pari al 2,5% o 3,5% del capitale sociale della Società, a seconda dei casi in base all’evento da cui dipende il relativo <i>Kick Factor</i> , che saranno assegnate ai Beneficiari in caso si verifichino le condizioni di prezzo per l’operatività del <i>Kick Factor</i> .

Periodo di <i>Vesting</i>	Indica il periodo di tre anni, successivo alla Data di Attribuzione, al termine del quale le Opzioni potranno essere esercitate, secondo i termini e condizioni stabiliti nel Regolamento.
Piano	Indica il piano di incentivazione rivolto ai Beneficiari, oggetto del presente Documento Informativo, la cui proposta è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica in data 8 ottobre 2026, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, con l'astensione degli Amministratori Esecutivi, sottoposto all'approvazione dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114- <i>bis</i> del Testo Unico della Finanza convocata in data 23 novembre 2026.
Prezzo di Esercizio	Indica il prezzo che i Beneficiari dovranno pagare alla Società per sottoscrivere o acquistare un'Azione se esercitano le Opzioni, pari al prezzo medio di mercato delle Azioni Lottomatica nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della Fusione, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Rapporto	Indica il rapporto di amministrazione o di impiego in essere tra i Beneficiari e la Società o una delle Controllate.
Regolamento	Indica il regolamento contenente la disciplina amministrativa di attuazione del Piano che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione subordinatamente ed a seguito dell'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.
Restrizioni sulle Azioni	Indica qualsiasi restrizione imposta da leggi, regolamenti o qualsiasi codice e/o linee guida sulle azioni che sia applicabile alla Società.
Testo Unico della Finanza	Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato.
TIR	Il tasso composto annualizzato calcolato assumendo come valore

iniziale il Prezzo di Esercizio e come valore finale 1,7 volte il Prezzo di Esercizio nel primo giorno del periodo di osservazione di 30 giorni che attiva il *Kick Factor* (incluso il contributo dei dividendi).

Vesting

Indica la maturazione del diritto di ciascun Beneficiario di esercitare le proprie Opzioni.

1. SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea; pertanto, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

Il Piano è destinato a tutti gli Amministratori Esecutivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e altri impiegati con responsabilità rilevanti, individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, tenuto conto dell'importanza della posizione ricoperta in relazione alla crescita della Società e del Gruppo.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea; pertanto, non è possibile fornire l'indicazione relativa alle categorie di dipendenti o di collaboratori ricompresi tra i Beneficiari.

Nell'individuazione dei Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si avvarranno dell'ausilio tecnico-amministrativo della Direzione Risorse Umane.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea; pertanto, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

- b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea; pertanto, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

- c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni*

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea. In ogni caso, si precisa che non vi sono persone fisiche controllanti la Società.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

- a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea; pertanto, non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

- b) nel caso delle società di "minori dimensioni" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile in quanto Lottomatica non è qualificabile come società "di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

- c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)*

Non vi sono categorie di dipendenti o collaboratori per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

Il Piano ha l'obiettivo di allineare l'interesse della Società con quello degli amministratori, dei dirigenti apicali e dei manager chiave nel medio-lungo periodo, tenendo conto dell'importanza della loro posizione all'interno del Gruppo in relazione alla crescita della Società e del Gruppo. In particolare, il Piano mira ad allineare gli interessi tra gli obiettivi di remunerazione dei Beneficiari e gli obiettivi degli azionisti in termini di crescita e ritorno degli investimenti

In particolare, con il Piano, in linea con quanto sopra rappresentato, Lottomatica intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi:

- allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti e degli investitori, e con il piano strategico del Gruppo nel suo complesso;
- correlare la remunerazione dei Beneficiari, in qualità di persone che svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, alla effettiva *performance* della Società;
- sviluppare politiche di fidelizzazione, con l'intento di mantenere risorse di vertice della Società ed incentivare la loro permanenza nella Società e nel Gruppo;
- attuare politiche di attrazione di talenti manageriali e professionali sui mercati globali, con il proposito di sviluppare e consolidare le competenze centrali e distintive della Società in modo continuativo;
- assicurare flessibilità nella gestione del Piano, in modo da adeguarlo alle future esigenze del Gruppo.

Le ragioni e i criteri in base ai quali la Società stabilirà il rapporto tra l'attribuzione delle Opzioni e, conseguentemente, eventualmente delle Azioni, ed altri componenti della retribuzione complessiva dei Beneficiari sono riferiti (i) da un lato, all'esigenza di conciliare le finalità di incentivazione e fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave, al fine di mantenere elevate e migliorare le *performance* e contribuire così ad aumentare la crescita e il successo della Società, nonché (ii) dall'altro, a riconoscere agli interessati un beneficio complessivo allineato alle migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, come anche evidenziato dallo stesso Codice di Corporate Governance.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale ritenuto idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione dallo stesso perseguiti.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

A ciascun Beneficiario sarà assegnata una (1) Azione ad un prezzo unitario equivalente al Prezzo di Esercizio per ogni Opzione attribuita, a condizione che siano raggiunti gli Obiettivi di *Performance* (come di seguito definiti) e nei termini e con le modalità stabiliti nel Regolamento medesimo.

Ferme restando eventuali Restrizioni sulle Azioni, le Opzioni concesse a ciascun Beneficiario potranno essere esercitate al termine del rispettivo Periodo di *Vesting*.

Il livello di *Vesting* dipenderà dal grado di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* (come definiti di seguito).

Gli obiettivi di *performance* sono determinati sulla base dei seguenti indicatori: (i) rapporto del Flusso di Cassa delle attività operative per Azione riferito al periodo 2027-2029; e (ii) target ESG rilevanti per l'industria (in particolare: gioco responsabile, impatto sulle persone e sui diritti umani), in continuità con il precedente piano per il perimetro Lottomatica e con l'inserimento di un obiettivo per il perimetro Cirsa, in entrambi i casi da articolare in dettaglio nella Politica di Remunerazione (collettivamente, gli “**Obiettivi di *Performance***”).

In particolare, il numero di Opzioni esercitabili al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* è calcolato sulla base della seguente tabella:

<u>Obiettivi di <i>Performance</i> raggiunti</u>	<u>Opzioni esercitabili</u>
<u>Flusso di cassa delle attività operative per azione</u>	85%
<u>ESG</u>	15%

Le informazioni circa l'attuazione del Piano saranno rese disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario, previo parere del Comitato per le Nomine e la

Remunerazione, valutando l'importanza strategica di ciascun Beneficiario per la crescita del Gruppo.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione al Beneficiario del diritto di ricevere 1 (una) Azione di Lottomatica ad un prezzo unitario equivalente al Prezzo di Esercizio per ogni Opzione attribuita.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DELLE OPZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano

In data 8 ottobre 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha deliberato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed

integrale attuazione al Piano, in particolare ogni potere per approvare il Regolamento, modificarlo e/o integrarlo nei limiti di cui al successivo paragrafo 3.3, individuare i Beneficiari, determinare il quantitativo di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, procedere alle attribuzioni di tali Opzioni ai Beneficiari, provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di sub-delega.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

La competenza per l'amministrazione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale, fatte salve le prerogative proprie dell'Assemblea, sarà da questa incaricato di sovrintendere alla gestione e all'attuazione del Piano, avvalendosi del supporto istruttorio e consultivo del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ed il supporto tecnico-amministrativo del dipartimento di Risorse Umane.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Ferma la competenza dell'Assemblea nei casi stabiliti dalla legge, i poteri del Consiglio di Amministrazione, sono limitati all'attuazione e all'amministrazione del Piano. Non sono previsti poteri discrezionali di modifica dei termini del Piano, fatte salve: (i) le modifiche necessarie per conformarsi alla normativa applicabile o a provvedimenti delle autorità competenti; (ii) gli adeguamenti di natura tecnica necessari per l'attuazione e l'amministrazione del Piano; il Consiglio di Amministrazione le apporta sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

Il Piano ha ad oggetto l'attribuzione di Opzioni che danno diritto, in caso di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* e fatto salvo quanto indicato nel Regolamento, all'assegnazione di una (1) Azione ad un prezzo unitario equivalente al Prezzo di Esercizio per ogni Opzione attribuita, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento.

A servizio del Piano verranno utilizzate azioni proprie della Società oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 del Codice Civile concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società ovvero azioni di nuova emissione rinvenienti da aumenti di capitale, con esclusione del diritto di opzione.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione e preliminarmente condivise con il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, i quali hanno espresso parere favorevole sul Piano in data 5 ottobre 2026. La proposta di adozione del Piano è stata quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione del 8 ottobre 2026, con l'astensione degli Amministratori Esecutivi in ragione della loro inclusione tra i Beneficiari per essere poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea convocata il 23 novembre 2026.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di approvazione del Piano nei termini illustrati in data 8 ottobre 2026, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. L'Assemblea chiamata a deliberare in merito, tra le altre cose, all'approvazione del Piano è prevista per il 23 novembre 2026.

A valle dell'approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà (sentito il Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale) all'approvazione del Regolamento.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è stato ancora approvato dall'Assemblea.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Fermo restando che alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è stato approvato dall'Assemblea, il prezzo di mercato delle Azioni al 8 ottobre 2026, data in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di Piano, era pari a euro 24,41.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014

La struttura del Piano, le condizioni e le modalità di attribuzione di Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'attribuzione possa essere influenzata dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (il “**Regolamento MAR**”), fermo restando che la procedura di attribuzione delle Opzioni e di assegnazione delle Azioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure interne adottate della Società e dei divieti di operare nei cc.dd. *closed periods* ai sensi dell'art 19, comma 11, del Regolamento MAR.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano ha ad oggetto l'attribuzione delle Opzioni che danno diritto, in caso di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* indicati al precedente paragrafo 2.2., all'assegnazione di una (1) Azione ad un prezzo unitario equivalente al Prezzo di Esercizio per ogni Opzione attribuita, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede un unico ciclo di attribuzione di Opzioni con durata pluriennale di 3 (tre) anni

in cui le Opzioni possono maturare.

4.3 Termine del piano

Si rinvia a quanto specificato nel precedente paragrafo 4.2.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano prevede la consegna ai Beneficiari di un massimo numero di Azioni pari al 3,5% del capitale sociale di Lottomatica post Fusione in conseguenza dell'esercizio delle Opzioni.

Il Piano non prevede un numero massimo di Azioni da attribuire in un anno fiscale.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli paragrafi del presente Documento Informativo. In particolare, alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione determinerà, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con l'astensione degli Amministratori Esecutivi inclusi tra i Beneficiari, il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario secondo i criteri indicati al precedente paragrafo 2.3.

L'attribuzione di Opzioni ai Beneficiari è gratuita, non è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* né è correlata ad altre variabili chiave.

A fronte dell'esercizio delle Opzioni al Beneficiario saranno consegnate, per ciascuna Opzione, un numero di Azioni pari a:

- a) somma del (i) valore di mercato dell'Azione alla data di esercizio dell'Opzione meno (ii) Prezzo di Esercizio meno (iii) le ritenute fiscali applicabili, corrisposte quale sostituto d'imposta dalla Società con un meccanismo di sell to cover diviso
- b) il valore di mercato dell'Azione alla data di esercizio dell'Opzione.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti

ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le Opzioni e tutti i diritti in essi incorporati sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili per atto tra vivi e non negoziabili e quindi impignorabili e non utilizzabili a fronte dei debiti o contratti assunti da ciascuno dei Beneficiari nei confronti di Lottomatica ovvero di terzi. In caso di morte del Beneficiario, le Opzioni del Beneficiario possono essere trasferite al legale rappresentante del Beneficiario.

Le Azioni che risultano dall'esercizio delle Opzioni saranno soggette a impegni di indisponibilità come di seguito descritto:

- 25% delle Azioni ricevute da ciascun Beneficiario saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità fino a quattro anni successivi dalla data di efficacia della fusione;
- 25% delle Azioni ricevute da ciascun Beneficiario saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità fino a cinque anni successivi dalla data di efficacia della fusione.

(gli “**Impegni di Indisponibilità**”).

Tali Azioni saranno soggette ad un vincolo di inalienabilità – e dunque – non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (da rilasciarsi a sua discrezione).

In caso di Cambio di Controllo della Società o in caso di Operazioni Straordinarie, ivi incluse lo scioglimento della Società, tutte le Azioni cesseranno di essere soggette agli Impegni di Indisponibilità.

Con l'obiettivo di remunerare *performance* eccellenti e rafforzare l'allineamento di interessi degli azionisti e del *management*, qualora le condizioni di cui al *Kick Factor* siano soddisfatte ai Beneficiari verranno assegnate le Opzioni Aggiuntive (che saranno soggette alle medesime condizioni di *Vesting* applicabili alle Opzioni originariamente attribuite a ciascun Beneficiario). In aggiunta, le Azioni Aggiuntive sono soggette a impegni di indisponibilità, così come di seguito illustrato:

- 50% delle Azioni Aggiuntive ricevute da ciascun Beneficiario saranno soggette ad un

vincolo di indisponibilità fino a tre anni successivi dalla data di efficacia della fusione;

- 25% delle Azioni Aggiuntive ricevute da ciascun Beneficiario saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità fino a quattro anni successivi dalla data di efficacia della fusione;
- 25% delle Azioni Aggiuntive ricevute da ciascun Beneficiario saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità fino a cinque anni successivi dalla data di efficacia della fusione.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali opzioni

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging*.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

L’attribuzione ai Beneficiari delle Opzioni (e, ove del caso, l’assegnazione delle Azioni) è subordinata, tra le altre cose, alla condizione che il Beneficiario sia titolare di un rapporto di amministrazione e/o di impiego con Lottomatica o una delle Società Controllate (il “Rapporto”).

Il Regolamento prevede pertanto ipotesi di c.d. *good leaver* (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il decesso del Beneficiario e l’intervenuta condizione di permanente disabilità del Beneficiario) e di c.d. *bad leaver* (quali, la revoca per giusta causa del Beneficiario dalla carica, la rinuncia da parte dello stesso all’incarico nonché lo svolgimento di attività concorrenziale (così come definita all’interno del Regolamento) nei 12 mesi successivi alla cessazione del Rapporto).

Nelle ipotesi di *good leavership* verificatesi prima della fine del Periodo di *Vesting* e previste dal Regolamento, il *good leaver* manterrà il diritto a ricevere le Opzioni, su base *pro-rata*, fatto salvo il rispetto delle condizioni di *Vesting* applicabili. Tali Opzioni saranno soggette agli stessi termini e condizioni previsti per le Opzioni tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la disciplina relativa al Periodo di *Vesting*, agli Impegni di Indisponibilità (così come indicati al

paragrafo 4.6 del Documento Informativo) e al *Kick-Factor*.

A fronte del verificarsi delle ipotesi di *bad leavership*, il Beneficiario non avrà alcun diritto in relazione alle Opzioni attribuite che dovranno ritenersi integralmente estinte.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Salvo quanto indicato in altri paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile

Il Piano consente al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, al momento del Vesting o antecedentemente ad esso, di ridurre o revocare le Opzioni, o di imporre condizioni aggiuntive o modifiche unilaterali, qualora lo ritenga equo e ragionevole, esclusivamente nei seguenti casi:

- condotta fraudolenta da parte del Beneficiario ai danni della Società;
- violazione di obblighi di non concorrenza in capo al Beneficiario;
- fallimento della Società;
- utilizzo di informazioni errate che abbiano influenzato in modo significativo il numero di Opzioni assegnate;

Il Consiglio di Amministrazione, su raccomandazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, potrà inoltre, entro tre anni dal Vesting (ovvero entro un anno nel caso di informazioni errate), revocare le Opzioni già concesse e/o applicare il clawback. Il clawback sarà applicato su base netta, richiedendo il trasferimento delle Azioni ovvero il pagamento di un importo in denaro.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile

Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del Codice Civile.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società e, conseguentemente, non sono ancora stati individuati i Beneficiari e il numero di Azioni da attribuire ai medesimi.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Il numero massimo delle Azioni che saranno consegnate ai Beneficiari rappresenta il 3,5% del capitale sociale di Lottomatica post Fusione.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Le Azioni oggetto di assegnazione hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni. Non sono previsti limiti per l'esercizio del diritto di voto.

4.15 Nel caso in cui le Azioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore loro attribuibile

Non applicabile, in quanto le Azioni sono negoziate su Euronext Milan.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione

Ogni Opzione dà diritto all'assegnazione di un'Azione.

4.17 Scadenza delle opzioni

A partire dalla fine del Periodo di *Vesting*, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni. Le Opzioni non esercitate entro tale termine si estingueranno dopo cinque anni dalla Data di Attribuzione delle Opzioni

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Le Opzioni possono essere esercitate in qualunque momento a partire dalla fine del Periodo di

Vesting e fino alla Data Finale di Esercizio.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione

Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni è pari al prezzo medio di mercato delle Azioni Lottomatica nei 30 giorni di calendario precedenti la data di efficacia della Fusione, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

In caso di Operazioni Straordinarie tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aumenti di capitale o distribuzioni straordinarie di dividendi, il Prezzo di Esercizio delle Opzioni potrà essere soggetto ad aggiustamenti (cfr. successivo paragrafo 4.23).

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*)

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile, in quanto le Azioni saranno negoziate su Euronext Milan.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Come presidio per prevenire un'eccessiva diluizione, qualora il prezzo delle azioni della Società (comprensivo di eventuali dividendi) sia pari o superiore a 1,7 volte il Prezzo di Esercizio per oltre 30 giorni di calendario consecutivi, le Opzioni detenute da ciascun Beneficiario (incluse eventuali Opzioni Aggiuntive attribuite al Beneficiario al verificarsi del *Kick Factor*) si

convertiranno automaticamente in Azioni (il “**Meccanismo Anti-Diluizione**”).

Inoltre, al ricorrere, prima della conclusione del Periodo di *Vesting*, di taluni eventi straordinari (Cambio di Controllo, promozione di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sulle Azioni di Lottomatica, un’operazione di aggregazione aziendale che coinvolge la Società e che determina (x) un Cambio di Controllo oppure (y) una diluizione degli azionisti della Società pari o superiore al 30% del capitale sociale della Società, revoca dalla quotazione delle Azioni di Lottomatica da Euronext Milan (*delisting*) i Beneficiari (i) si vedranno attribuite il numero massimo di Opzioni Aggiuntive assegnabili indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste ai fini dell’operatività del *Kick Factor* e (ii) avranno facoltà di richiedere la conversione anticipata delle Azioni sottostanti le Opzioni e le Opzioni Aggiuntive loro attribuite, a prescindere dalle condizioni di *Vesting*. Le Azioni di cui al romanino (ii), non saranno soggette alle condizioni di *Vesting* o agli impegni di indisponibilità inclusi nel Regolamento e riportati nel Documento Informativo al paragrafo 4.6.

4.24 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

La Tabella prevista dal paragrafo 4.24 dello Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti sarà dettagliata al momento dell’assegnazione delle Azioni e, di volta in volta aggiornata, nella fase di attuazione del Piano ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.